

OGGETTO: Revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Palù ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” , come modificato dal decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e linee di indirizzo Corte dei Conti Sez. Aut. N. 19/2017. Ricognizione partecipazioni possedute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Precisato che ai sensi dell'art.4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero,

- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,

“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute entro il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di tenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palù, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, DLgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, DLgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1 del T.U.S.P.;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- deliberazione di C.C. n. 8 del 16.04.2015 con cui è stato approvato il piano di cui sopra ;

Richiamata la deliberazione n. 14/2017/INPR dell' 11 gennaio 2017 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2017, determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2017, inclusi i seguenti:

- controllo sulla gestione dei processi di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;
- completamento del controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società di partecipazione;
- controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 175/2016 in ordine alla revisione straordinaria e periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali;

Atteso che con nota prot. DT 53392 in data 05.07.2017, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1847 in data 10.07.2017, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione VIII “Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico” ha precisato le modalità operative per la comunicazione dei dati relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle PA alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F. di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 175/2016, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi, all'uopo organizzando anche un seminario formativo online (webinar) tenutosi in data 6 luglio 2017;

Dato atto che con la richiamata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato puntualizzato che:

- l'esito della ricognizione deve essere comunicato esclusivamente per via telematica, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, attualmente utilizzato dalle Amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, accessibile dagli utenti già abilitati e che il sistema resterà aperto sino al 31 ottobre 2017;
- attraverso l'applicativo *Partecipazioni* devono essere inserite, per ciascuna società partecipata, le informazioni relative a :
 - anagrafica, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data del 23 settembre 2016;
 - attività svolta per l'Amministrazione e parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2, del Testo Unico;
 - esito della revisione straordinaria, ossia indicazione sulla decisione di adottare o meno misure di misura di razionalizzazione;
- attraverso l'applicativo deve essere altresì trasmesso, in formato elettronico (PDF), il provvedimento motivato di ricognizione (anche in caso negativo);

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016, approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n-19/SEZAUT/2017/INPR;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell' art.10 del T.U.S.P., tra l'altro attribuisce:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di conformare tuttavia il quadro informativo e valutativo ivi riportato alle schede del piano standard approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione di indirizzo n. 19 /SEZAUT/2017/INPR, allegate al presente provvedimento;

4. di incaricare il Sindaco ed i competenti Responsabili di servizio dell'attività di monitoraggio del permanere dei requisiti stabiliti dal D.Lgs n. 175/2016 in capo alle società partecipate, direttamente od indirettamente, dal Comune di Palù;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 26 "Altre disposizioni transitorie", comma 11, del D.lgs n. 175/2016, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del Decreto si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs n. 175/2016;

7. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato in ordine alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, direttamente od indirettamente, detenute dal Comune di Palù, ivi compresa la comunicazione entro il 31 ottobre 2017 al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nello specifico, alla struttura di controllo e monitoraggio del M.E.F., di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 175/2016, dell'esito della prescritta ricognizione, per via telematica, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di legge di cui trattasi;

8. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" al link "Enti controllati", anche ai fini della consultazione pubblica di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 175/2016;

9- di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento a tutte le società partecipate dal Comune di Palù

Il Sindaco - Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad illustrare la proposta di cui sopra è il Responsabile dell'Ufficio Contabile; Rag. Corsini Mara

Udita la relazione del responsabile rag. Corsini Mara;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Sindaco-Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 8

CONSIGLIERI ASTENUTI: 8

CONSIGLIERI VOTANTI: 8

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 8

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

RILEVATA L'URGENZA, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 8

CONSIGLIERI ASTENUTI: 8

CONSIGLIERI VOTANTI: 8

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 8

PROCLAMATO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

